

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016

per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni residenti sul territorio di Ugento e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, nonché per gli alunni anticipatari e portatori di handicap per anni 4

Importo complessivo a base di gara € 495.000,00

CIG 9883714ACE

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento di cui in oggetto.

L'affidamento in avverrà mediante **procedura aperta** e con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato speciale d'appalto;
- b) Il Bando di Gara;
- c) Il presente Disciplinare di gara;
- d) La modulistica predisposta dall'ufficio (senza valore normativo e prescrittivo)
- e) Schema di contratto;

1 Soggetti ammessi alla gara

1.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) e art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (società, anche cooperative, e loro consorzi);

1.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico);

1.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

1.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice; in particolare, i Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c.2, del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

2 Condizioni di partecipazione

2.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

2.1.1 ► le cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, del Codice, per i soggetti e con le condizioni individuate dal medesimo art. 80, c. 3;

2.1.2 ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamati dall'art. 80, c. 2, del Codice;

2.1.3 ► le cause di divieto di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs 165/01;

2.1.4 ► la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lett. c) del D.lgs 231/01;

2.1.5 ► le cause di divieto di cui all'art. 1-bis della l. 383/2001;

2.1.6 ► ogni altra causa di impedimento o divieto a contrattare con la pubblica amministrazione comunque prevista dalle disposizioni vigenti.

2.2 ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 s.m.i. devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010).

2.3 ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

2.4 ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata con le modalità di cui all'art. 86 del Codice, e ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. **Ai concorrenti è fatto obbligo di richiedere e produrre in gara il relativo *PASSOE*.**

4 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

4.1 La documentazione di gara è resa disponibile sulla piattaforma informatica di e-procurement "TuttoGare" indicata nel bando di gara.

4.2 Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso gli **Ufficio Istruzione del Comune di Ugento p.zza A. Colosso 73059 Ugento** – nei normali orari di apertura al pubblico.

4.3 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

4.4 L'operatore economico concorrente è tenuto ad eseguire una attenta ricognizione dei luoghi e dei percorsi lungo i quali deve svolgersi il servizio e dei mezzi. Non è previsto il rilascio di attestazione di presa visione.

5 Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, tramite piattaforma telematica <https://ugento.tuttogare.it/> **almeno 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet indicati nel bando di gara.

6 Modalità di presentazione della documentazione

6.1 Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere **rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** e ss.mm. ii. in carta semplice, con la **sottoscrizione del dichiarante** (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità**; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

6.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

6.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.5 Le dichiarazioni e le offerte **dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli** resi disponibili all'indirizzo internet della stazione appaltante indicato nel bando, restando comunque nella responsabilità del concorrente la verifica del contenuto di quanto dichiarato in rapporto alla specifica situazione soggettiva, alle previsioni normative ed alle richieste del **bando** e del **disciplinare**.

6.6 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del Codice, c. 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

6.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

7 Comunicazioni

7.1 Salvo quanto diversamente disposto dal presente disciplinare per specifiche fattispecie, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

indifferentemente al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al numero di fax indicati dai concorrenti nella domanda di partecipazione, il cui utilizzo è da intendersi espressamente autorizzato dal candidato.

7.2 Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le precisazioni di cui al precedente punto 1, **di regola tutte le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate tramite PEC.** Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, **dovranno essere tempestivamente segnalate all'amministrazione aggiudicatrice;** diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.3 Ai sensi dell'art. 52, c. 4, del Codice, **le comunicazioni effettuate per posta elettronica ordinaria sono assimilate alle comunicazioni orali.** Con l'utilizzo della posta elettronica ordinaria le comunicazioni orali si intendono **sufficientemente ed adeguatamente documentate.**

7.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8 Subappalto e avvalimento

8.1 Il concorrente è tenuto a svolgere direttamente i servizi oggetto dell'appalto. **E' vietata ogni forma di sub-affidamento e di cessione anche parziale del contratto.**

8.2 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara per l'esecuzione del contratto. **Non è consentito, con riferimento ai servizi che sono l'oggetto principale del contratto, l'avvalimento dei requisiti di carattere tecnico e professionale di altro operatore economico.**

9 Ulteriori disposizioni

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia stata ritenuta congrua e conveniente.

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3 L'offerta vincherà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 del Codice il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di **60 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.5 Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, salvo diverso accordo tra le parti, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

9.6 Il Direttore per l'esecuzione del contratto avrà facoltà di disporre l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva, in pendenza del **perfezionamento del relativo contratto.** In tale ipotesi, qualora non si perfezioni l'affidamento, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

9.7 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

9.8 Ai sensi dell'art. 97, c.3, del Codice, sarà valutata la congruità delle offerte che abbiano conseguito un punteggio, sia per i punti relativi al prezzo, sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

9.9 In caso di offerte uguali sarà preferita quella che ha riportato la maggiore valutazione per gli elementi di valutazione economica e qualitativa/organizzativa dei servizi; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

9.10 In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 110 del Codice.

10 Cauzioni e garanzie richieste

10.1 ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93, c. 1, del Codice, pari al **2% (dueper cento)** dell'importo complessivo dell'appalto (**2% di € 495.000,00**) e costituita, a scelta del concorrente:

- **da garanzia fideiussoria** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.2 ► Ai sensi dell'art. 93, c.8, del Codice l'offerta dovrà altresì essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'**impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

10.3 La garanzia fideiussoria:

- deve recare espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- deve essere **conforme agli schemi di polizza tipo** di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, intendendosi ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 sostituito con l'art. 93 del Codice;
- deve prevedere espressamente, anche in apposita appendice, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere efficacia per almeno **centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta**;
- deve essere **prodotta in originale o in copia autenticata**, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.; se l'originale è un documento elettronico, deve essere allegato un supporto con l'originale informatico, ovvero deve essere indicato come è possibile accedere direttamente all'originale informatico;

10.4 All'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7, del Codice. **Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

10.5 qualora si riferisca a **raggruppamenti** temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva **non ancora costituiti**, la cauzione **deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento**, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

10.6 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

d. Tutte le garanzie (depositi o fidejussioni bancarie o assicurative) dovranno indicare come beneficiario il Comune di Ugento – P.zza A. Colosso, 1 – 73059 – Ugento.

10.7 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;

10.8 Ai sensi dell'art. 93 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

10.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e nella misura del 10% dell'importo contrattuale, con le eventuali maggiorazioni previste dal predetto articolo. La cauzione definitiva può essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11 Pagamento in favore dell'Autorità

Essendo l'appalto compreso tra € 300.000,00 ed € 500.000,00 in conformità alla Delibera n. 621/2022 dell'ANAC, il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC è di € 250,00.

12 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1 ► **Per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti** di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- a) requisiti di idoneità professionale: **iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato per attività afferente al servizio da effettuare**;
- **b) capacità economica e finanziaria: fatturato minimo annuo** realizzato per ciascun anno nell'ultimo triennio fiscalmente definito almeno pari ad **€ 123.750,00**;
- c) capacità tecniche e professionali: avere svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio di trasporto scolastico, per enti pubblici o privati, per 200 alunni per un anno scolastico;

Il servizio di cui al precedente punto deve intendersi come servizio strutturato e continuativo svolto per un unico committente. Non costituisce requisito valido avere svolto una pluralità di servizi per periodi inferiori all'anno scolastico, o rivolti ad un numero inferiore a 200 alunni. Il limite deve intendersi **come parametro contrattuale** del servizio svolto.

Il requisito della capacità tecnica e professionale di cui alla lett. c) deve essere posseduto dall'O.E. Concorrente, e non può essere oggetto di avvalimento.

12.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, è richiesto alla mandataria e capogruppo il possesso dei requisiti richiesti in forma integrale; **l'impresa mandante deve comunque possedere i requisiti di natura soggettiva e i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui sopra, lettere a), b) e c) nella misura del 40%.**

12.3 ► Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell'UE partecipano in base alle disposizioni di cui al comma 1, art.45, del Codice.

12.4 In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, fermo quanto già stabilito al punto 9, può dimostrare il possesso dei restanti requisiti di carattere economico e finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.5 ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 ► L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma informatica di e-procurement "TuttoGare". Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico TuttoGare, accessibile all'indirizzo <https://ugento.tuttogare.it/> e inserire la documentazione richiesta.

13.2 Il plico elettronico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve pervenire mediante l'utilizzazione della piattaforma sopra indicata;

13.3 ► Il plico elettronico, **a pena di esclusione**, deve contenere:

13.3.1 "A) – Domanda di partecipazione";

13.3.2 "B) - Offerta tecnica";

13.3.3 "C) - Offerta economica".

13.3.4 "D)- DGUE".

13.3.5 "E)- Documentazione amministrativa."

13.4 ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14 Busta A - Documentazione Amministrativa

14.1 ► **domanda di partecipazione** sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura. Nella domanda il concorrente deve indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

Si precisa che:

14.1.1 ► *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*

14.1.2 ► *Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:*

a. ► *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*

b. ► *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

c. ► *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

14.2 ► **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445 e s.m.i. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a **pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dall'art. 80 del Codice e precisamente:

a) ► **di non trovarsi in stato di fallimento**, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a1) ► **di avere depositato il ricorso** per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di

... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...];

(Oppure)

a2) ► **di trovarsi in stato di concordato preventivo** con continuità aziendale, di cui all'art. 186-

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ...

N.B.: a **pena di esclusione**, nei casi di cui alle precedenti lettere a1) e a2),

Allega i seguenti documenti:

1. ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

e, ricorrendo la fattispecie dell'art. 110, c.5, del Codice:

2. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) ► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) ► **che nei propri confronti e dell'impresa rappresentata non sussistono le cause di decadenza**, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) ► **che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, c.5, lett. f), del Codice);

d) ► **di non aver concluso contratti di lavoro** subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

e) ► **di non aver riportato condanne** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma

6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(Oppure, se presenti condanne)

e) ► di indicare dettagliatamente tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:

(...)

e allega:

- **sentenza/e definitiva/e** da cui risulta che la pena detentiva comminata non è superiore a 18 mesi, ovvero che è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
- documentazione che comprova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

*N.B.: Ai sensi dell'art. 80, c. 7, del Codice un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, **se è trascorso il periodo di***

esclusione derivante da tale sentenza, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

f) ► **di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria** posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice);

g) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, c. 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse e contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana [o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito]; e in particolare di non aver omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero compiuto omissioni di versamenti previdenziali ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ai sensi dell'art 80 c.4, del Codice;

(Ovvero, in presenza di violazioni)

g1) **di aver commesso**, ai sensi dell'art. 80, c. 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse e contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana [o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito], e di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe:

(...)

*N.B.: **specificare tutte le violazioni commesse e definitivamente accertate e allegare documentazione** o dichiarazione attestante che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

h) ► **di non aver commesso gravi infrazioni**, debitamente accertate, alle norme in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

i) ► **di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali**, quali significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione causa di risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 80, 5,

lett. c), del Codice);

j) ► **di non versare in una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 42, c. 2, del Codice non diversamente risolvibile;

k) ► **di non avere fornito documentazione**, e di **non aver partecipato**, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, **alla preparazione della procedura d'appalto**, e che non sussistono ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. e) ragioni di una possibile distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;

(Ovvero, in presenza di partecipazione alla preparazione dell'appalto)

k1) ► di avere fornito documentazione e/o di avere partecipato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, alla preparazione della procedura d'appalto come di seguito specificato:

(...)

N.B.: Indicare ed allegare eventuale documentazione fornita alla stazione appaltante, e/o illustrare in dettaglio in cosa è consistita la partecipazione. Si rammenta che ai sensi dell'art. 66 del Codice, prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. La documentazione e le informazioni acquisite possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. L'Amministrazione adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.

l) ► **che nel casellario** informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, **non risulta nessuna iscrizione** per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento di subappalti e ai fini del rilascio dell'attestazione SOA(art. 80, c.5, lett. g), del Codice);

m) ► **di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili**, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

n) ► **di non essere stato vittima** dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

(Ovvero)

n1) **di essere stato vittima dei reati** previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria** [ovvero: e ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689].

N.B.: ai sensi dell'art. 80, c.5., lett. l) del Codice, si procede all'esclusione dell'operatore economiche che pur essendo stato vittima dei predetti reati non risulti aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria se tale circostanza emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

o) ► ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, c.5, lett. m) del Codice, **di non trovarsi** con altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, **in una situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, che comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e **di aver formulato l'offerta autonomamente**;

Si precisa che:

1. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere rese da tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**;
3. ► **a pena di esclusione**, le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, operano anche nei confronti dei soggetti indicati al c.3 dello stesso articolo; pertanto, ai fini dell'ammissione la dichiarazione di cui alla lett. e) del precedente elenco, deve essere resa:

- **dal titolare e dal direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- **dai soci e dal direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **dai soci accomandatari e dal direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del **consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza**, o poteri di direzione o di vigilanza; dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi institori e procuratori generali; dal direttore tecnico; dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di società con **solo due soci con pari quota**, la dichiarazione è richiesta per entrambi i soci.
- dai soggetti di cui sopra **cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara;
- **dai titolari di poteri institori** *ex art. 2203 del c.c.* e dai **procuratori speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
- **In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- Le dichiarazioni devono di regola essere rese personalmente dai soggetti obbligati. Tuttavia, qualora i soggetti obbligati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata e in modo che risulti chiara l'assunzione di responsabilità del dichiarante rispetto ad ogni singola dichiarazione resa.

*N.B.:L'esclusione del concorrente per reati commessi dai soggetti cessati dalla carica nel corso dell'anno antecedente non opera qualora il concorrente dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Al tal fine **deve essere prodotta adeguata documentazione.***

L'esclusione non sarà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 14.3 ► **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**
- a. ► indica la **Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
 - b. ► indica l'**Ufficio delle Entrate** competente per il rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva;
 - c. ► indica la **sede INPS** competente per territorio e il numero della posizione assicurativa mantenuta;
 - d. ► indica la **sede INAIL** competente per territorio e il numero della posizione assicurativa mantenuta;
 - e. ► indica i **dati identificativi** (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
 - f. ► indica se nell'anno antecedente vi sono stati **soggetti cessati** dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, c. 3, del Codice, precisando le relative generalità, qualifiche e ruoli;
 - g. ► indica se nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara vi sono state **incorporazioni, fusioni societarie o cessione d'azienda**, e in tal caso, **per tutti i soggetti interessati fornisce tutte le informazioni richieste dai punti precedenti a) - f)**;
 - h. ► attesta il possesso di **adeguata capacità professionale, organizzazione, attrezzatura tecnica**;
 - i. ► dichiara di avere **adeguata capacità economica e finanziaria**, e in particolare un fatturato minimo annuo realizzato per ciascun anno nell'ultimo triennio fiscalmente definito almeno pari ad € 123.750,00;
 - j. ► dichiara di avere **adeguata capacità tecniche e professionali**, e in particolare di avere svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio di trasporto scolastico, per enti pubblici o privati, per 200 alunni per un anno scolastico;
 - k. ► dichiara di **aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni e le circostanze locali**, comprese quelle connesse con l'attuazione delle misure di sicurezza, di avere esattamente ed attentamente valutato le condizioni tecniche, contrattuali e normative relative al servizio da svolgere, e di ritenere lo stesso

servizio realizzabile e congruamente remunerato dal prezzo posto a base di gara, con il ribasso e le condizioni migliorative offerte;

- l. ► dichiara di accettare, a pena di esclusione, il **protocollo di legalità** promosso dalla Prefettura di Lecce e pubblicato sul sito della Prefettura di Lecce

<http://www.architetturadellalegalita.it> (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);

m. ► dichiara di assumere gli **obblighi di tracciabilità** di cui alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, e ad estendere tale obbligo anche ad eventuali subappaltatori.

n. ► dichiara di obbligarsi a rispettare la **l.r. 28/2006** "Disciplina in materia di contrasto del lavoro non regolare", e ad estendere tale obbligo anche ad eventuali subappaltatori.

o. ► dichiara di **accettare tutte le clausole e condizioni** stabilite con il bando, il disciplinare, e l'altra documentazione di gara;

p. ► si obbliga, in caso di aggiudicazione, a rimborsare all'Amministrazione aggiudicatrice le **spese di pubblicazione sulla GURI/GUUE** a semplice richiesta entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta aggiudicazione.

14.4 ► a pena di esclusione, allega documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

14.5 ► a pena di esclusione, nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del Codice, dichiarazione sostitutiva attesta il **possesso dei requisiti richiesti per la riduzione**, ovvero copia conforme della documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti;

14.6 ► **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane deve essere inoltre prodotta la seguente documentazione:

14.7 ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.8 ► **dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

14.9 ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

14.10 ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.11 ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

14.12 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente, o contestualmente da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

14.13 ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

14.14 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

14.15 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

14.16 ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14.17 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

14.18 ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno

	<p>da 11 a 20 Punt<i>o</i> 10</p> <hr/> <p>oltre 20 Punt<i>o</i> 15</p>	
CRITERIO B)	Modalità e qualità di esecuzione del servizio	25
	<p>Organizzazione per la gestione del servizio.</p> <hr/> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere indicate tutte le caratteristiche tecniche di tale organizzazione.</p> <hr/> <p>In particolare sarà valutato il Progetto di gestione del servizio sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo studio dei percorsi al fine di minimizzare i tempi di percorrenza raggiungere gli alunni in prossimità delle abitazioni • l'eventuale allestimento di punti di raccolta a cura della ditta. • Il programma di gestione e manutenzione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico; • la qualità del personale impiegato nei servizi e modalità di monitoraggio dell'esecuzione del servizio e della soddisfazione degli utenti. <p>In particolare saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ organizzazione e coordinamento operativo del personale impiegato; ◦ n° personale impiegato; ◦ modalità per le sostituzioni del personale; ◦ piano di formazione permanente (contenuti/ numero ore/ calendario) ; <hr/> <p>Strumenti per il monitoraggio del corretto svolgimento del servizio e della soddisfazione degli utenti (procedure e strumenti di rilevamento, presenza di figure di supervisione dedicate presso i servizi).</p>	
CRITERIO C)	Gite extrascolastiche aggiuntive rispetto alle 17 previste -Saranno attribuiti i seguenti punteggi:	Punti 10
	<p>fino a 10 Punt<i>o</i> 2</p> <hr/> <p>da 11 a 20 Punt<i>o</i> 3</p> <hr/> <p>oltre 20 Punt<i>o</i> 5</p>	
CRITERIO	Numero di scuolabus aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione	Punti 10

D)	<i>dall'amministrazione impiegati nel servizio, da valutarsi in rapporto al progetto di organizzazione del servizio e alla riduzione dei tempi medi di permanenza degli alunni sullo scuolabus</i>	
CRITERIO E)	<i>Proposte Migliorative qualità del servizio (sistemi di pagamento, sistemi di controllo degli accessi, servizio pedibus, ecc.....)</i>	Punti 20

15.3 **Al ribasso sul prezzo posto a base di gara**, sono attribuiti **massimo punti 20 (venti)**. Il massimo punteggio sarà attribuito all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione (comunque in ribasso sul prezzo a base d'asta); punti zero sarà attribuito all'offerta corrispondente alla base d'asta;

15.4 Non saranno accolte offerte in aumento o alla pari, condizionate, parziali, plurime non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio off line, in seduta pubblica. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

16 Busta B - "Offerta tecnica"

16.1 ► L'Offerta tecnica" deve essere corredata dalla seguente documentazione:

16.1.1 **Per l'attribuzione del punteggio di cui al criterio A)** della tabella di cui al punto 15.2, dichiarazione del legale rappresentante, contenente il numero dei posti aggiuntivi offerti, in aggiunta a quelli previsti dal capitolato speciale del servizio (n. 240 posti);

16.1.2 **Per l'attribuzione del punteggio di cui al criterio B)** della tabella 15.2, **Relazione tecnica illustrativa del progetto di organizzazione del servizio**. La documentazione prodotta deve illustrare:

- lo studio dei percorsi al fine di minimizzare i tempi di percorrenza raggiungere gli alunni in prossimità delle abitazioni, eventualmente corredato da planimetrie;
- l'eventuale allestimento di punti di raccolta a cura della ditta, specificando l'ubicazione, le modalità e le caratteristiche tecniche di realizzazione, allegando eventualmente documentazione fotografica;
- Il programma di gestione e manutenzione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico, indicando il tipo di controlli, le relative frequenze, e quant'altro utile alla valutazione;
- il numero e il profilo professionale - formativo del personale impiegato nei servizi, indicando le relative funzioni;
- le modalità di monitoraggio dell'esecuzione del servizio e del rilevamento della soddisfazione degli utenti;
- l'organizzazione interna dell'azienda e di coordinamento operativo del personale impiegato; le modalità per le sostituzioni del personale;

- il piano di formazione permanente (contenuti/numero ore/calendario) ;

16.1.3 **Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto C)** della tabella 15.2 **dichiarazione del legale rappresentante, contenente il numero di gite extra scolastiche aggiuntive** offerto, da sommarsi a quelle previste dal capitolato speciale del servizio (n. 17);

16.1.4 **Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto D)** della tabella 15.2 **dichiarazione del legale rappresentante, contenente il numero di scuolabus aggiuntivi** offerto, specificando marca, modello, caratteristiche principali, già nella disponibilità dell'offerente (allegare libretto di circolazione e documentazione fotografica);

16.1.5 Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto **E)** della tabella 15.2, **Relazione tecnica illustrativa**, corredata da schede tecniche, riferimenti commerciali e referenze, illustrante i servizi migliorativi offerti.

16.2 ► La documentazione prodotta, per essere valutata, deve essere chiara, completa e verificabile.

16.3 ► Tutti i documenti prodotti, le dichiarazioni rese e le relazioni prodotte devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta e i modelli dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione, da tutti i soggetti** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

16.4 I documenti non possono presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente.

17 Busta C - "Offerta economica"

17.1 ► L' "Offerta economica" deve essere corredata **a pena di esclusione** dalla seguente documentazione:

17.1.1 ► **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente **l'indicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente. Verranno prese in considerazione fino a n.3 cifre decimali;**

L'indicazione del predetto importo percentuale deve essere effettuata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, si considera il valore espresso in lettere.

L'importo indicato si intende essere esclusivamente in ribasso sull'importo posto a base di gara, indipendentemente dalla circostanza che sia preceduto dal segno "+" o "-".

17.1.2 Ai sensi dell'art. 95, c.10, del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

17.2 L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta e i modelli dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

17.3 L'offerta e i modelli non possono presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente.

17.4 *La mancata presentazione di giustificazioni non è causa di esclusione.*

18 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio

relativo alla gara di cui trattasi, **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO PUBBLICATO SUL SISTEMA <https://ugento.tuttogare.it/> NEL DETTAGLIO DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO DI CUI TRATTASI**, la documentazione di seguito indicata:

- la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** come sopra indicato;
- la **DOCUMENTAZIONE TECNICA** come sopra indicato;
- la **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** come sopra indicato;

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in formato elettronico e in lingua italiana e gli importi espressi in Euro.

Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L'utilizzo dei modelli allegati al presente disciplinare non è prescritto a pena di esclusione della gara tuttavia, nel caso in cui il partecipante non li utilizzi, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed elencato negli allegati stessi.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema nonché la dimensione ed il formato degli stessi dovranno essere conformi alle specifiche definite sulla piattaforma del sistema TuttoGare. La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione economica dovrà essere prodotta dagli operatori economici e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto, consultabile all'indirizzo internet: <https://ugento.tuttogare.it/> Ai sensi dell'art. 58 comma 5 del D. lgs. 50/2016 s.m.i. la S.A. darà comunicazione del ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità "Comunicazioni" della piattaforma.

19 Commissione giudicatrice

19.1 La commissione giudicatrice di cui agli art 77 e 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

19.2 In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

19.3 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

19.4 La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, c. 1 del Codice.

20 Operazioni di gara

20.1 La prima seduta pubblica di gara si terrà alle ore 10:00 del giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta. Se il giorno successivo cade di sabato o di domenica, la seduta si terrà il lunedì; se il giorno successivo cade in un giorno festivo, la seduta si terrà nel primo giorno successivo non festivo.

20.2 La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della amministrazione aggiudicatrice, nel **luogo, giorno e ora specificati nel bando di gara**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Alla delega dovrà essere allegata copia di un documenti di identità sia del delegante che del delegato. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. L’eventuale delega potrà essere inviata prima della seduta pubblica di gara all’indirizzo di posta elettronica protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it. Data e ora della successive sedute pubbliche saranno comunicate agli offerenti tramite comunicazione dell’Amministrazione pubblicata sulla piattaforma telematica <https://ugento.tuttogare.it/> almeno un giorno prima della data fissata. Il Responsabile della procedura di gara, quale Presidente del seggio di gara in assistito da due testimoni, procede come segue:

- verificare per ciascun concorrente, nella prima seduta di gara, la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché la sua ammissibilità alla gara proponendo l’ammissione alla fase successiva della procedura per gli operatori economici la cui documentazione risulti subito completa e regolare;
- escludere dalla gara i concorrenti per i quali ricorrano i presupposti, esplicitandone le motivazioni;
- disporre l’attivazione del soccorso istruttorio ex art 83 c. 9 del Codice dei contratti pubblici per gli operatori la cui documentazione amministrativa presenti irregolarità essenziali sanabili e quindi sospendere la gara per richiedere al concorrente tramite pec le integrazioni e regolarizzazioni necessarie. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione è convocata nuova seduta pubblica per rappresentare l’esito del soccorso istruttorio relativamente ai concorrenti inizialmente irregolari. La S.A. procede quindi all’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 76 c. 2bis e quindi alla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del Dlgs 50/2016 sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente ” e sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati della piattaforma <https://ugento.tuttogare.it/>. La pubblicazione del suddetto provvedimento, ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005. Ai concorrenti esclusi ne verrà comunque data comunicazione, via pec, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.3 Una volta pubblicato il provvedimento di ammissione alla fase successiva della procedura, è convocata nuova seduta pubblica in cui la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della disciplina interna dell’Ente con apposito atto, procede all’apertura delle offerte tecniche per il riscontro formale del relativo contenuto. La Commissione procede quindi in una o più sedute riservate alla valutazione dell’offerta tecnica secondo i parametri e gli indicatori specifici indicati. La commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi. Terminato l’esame delle offerte tecniche la Commissione redigerà un “QUADRO RIEPILOGATIVO”, dal quale risulteranno i punteggi assegnati ad ogni singolo concorrente. Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti in riferimento all’offerta tecnica, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti ammessi, inserisce detti punteggi nel sistema telematico e apre le buste elettroniche “ – Offerta economica”. Nel caso in cui i concorrenti ammessi abbiano dichiarato di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc rispetto ad un altro concorrente della presente gara o nel

caso in cui la Commissione ravvisi una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro concorrente della presente gara se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, la Commissione medesima è tenuta alla verifica che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale e, sussistendone i presupposti, alla pronuncia dell'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – anche i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il sistema in virtù della formula matematica prescelta, in automatico, effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse il punteggio. Il sistema provvede, quindi, sempre in automatico, alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico predisponendo la classifica provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procede secondo quanto sopra indicato al presente Disciplinare. La classifica è immediatamente visibile ai concorrenti che hanno presentato offerta. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e in ogni caso in cui le offerte appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 del medesimo decreto, si procede alla verifica di congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse. In entrambe le ipotesi sopra indicate il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e trasmette/consegna il verbale al Responsabile Unico del Procedimento per l'avvio del procedimento previsto al comma 5 dell'art. 97 D.Lgs 50/2016.

21 verifica di anomalia delle offerte

21.1 La verifica di congruità della offerta/e sarà effettuata in seduta riservata dal Responsabile unico del procedimento con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

21.2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

21.3 È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP, se lo riterrà necessario, richiederà per iscritto al concorrente interessato la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP escluderà, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, malgrado le spiegazioni fornite, risultino, nel complesso, inaffidabili.

21.4 L'amministrazione aggiudicatrice esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 97, c. 4, del Codice, o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, c. 10 del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
 - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c.16, del Codice.

N.B.: Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

22 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

22.1 L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali ed istituzionali del Comune di Ugento.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante.

22.3 Il RUP si attiverà per chiedere, all'operatore economico che risulta il miglior offerente, sulla base dei mezzi di prova di cui all'art. 86 comma 4 e 5 del Dlgs 50/2016 e all'allegato XVII, la comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui nel modo seguente:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione ed attestata correttezza dello svolgimento della prestazione; La documentazione richiesta agli interessati dovrà essere presentata, nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Qualora tale prova non sia fornita nel termine suindicato, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute al riguardo nel D.G.U.E., la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza.

22.4 La S.A. aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

22.5 La S.A. procederà al controllo sui requisiti di ordine generale e speciali inerenti la parte di prestazione eseguita, anche nei confronti del/i subappaltatore/i prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105 commi 6-7 e 18 del d. lgs. 50/2016. Si precisa che anche nei confronti del/i subappaltatore/i si applica quanto previsto per l'aggiudicatario nella presente lettera di invito relativamente all'art. 80 comma 5 lett. c) del d. lgs. 50/2016. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

22.6 La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. L'esito favorevole di tutti i controlli sopra citati è pertanto condizione essenziale perché l'aggiudicazione diventi efficace e si possa procedere conseguentemente alla stipula del contratto. L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario, ma non per la Stazione appaltante fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni e non sarà stipulato il pertinente contratto.

22.7 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà

svincolata tempestivamente e comunque entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso e non prima.

22.8 Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, che l'Amministrazione provvederà a dare all'aggiudicatario e ai contro interessati, secondo le modalità previste dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.. Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, che resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di legge, delle condizioni fissate dal presente disciplinare e nel capitolato d'appalto. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

22.9 La stipula avrà luogo entro i termini di legge dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo ulteriore differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. In caso in cui la garanzia definitiva sia presentata in cartaceo, la firma dell'assicuratore o del fidejussore deve essere obbligatoriamente autenticata da un notaio. Nell'autentica il notaio dovrà inoltre espressamente dichiarare che il fideiussore o l'assicuratore è autorizzato ad impegnare la compagnia/istituto di credito/società finanziaria relativamente al rilascio della garanzia. Nel caso in cui tale garanzia sia prodotta in originale digitale deve essere completa del relativo codice di controllo. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante e in modalità elettronica. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32 commi 8 e 13 del D. lgs. 50/20216 e s.m.i. la ditta aggiudicataria si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a seguito di apposito verbale di consegna anticipata.

22.10 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

22.11 Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23 **Trattamento dei dati personali**

24 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

25 **Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di LECCE, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Ed Istituzionali

Dott. Pierpaolo Tripaldi